



## Convenzione tra il Comune di Medicina e \_\_\_\_\_ per l'accesso telematico alla banca dati \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Medicina, presso \_\_\_\_\_, il Comune di Medicina, Codice Fiscale 00421580374, rappresentato da \_\_\_\_\_, in qualità di dirigente \_\_\_\_\_ e titolare del trattamento della banca dati \_\_\_\_\_ del Comune di Medicina, così come definito all'art.28 del D.Lgs. n.196/2003,

e

(denominazione) \_\_\_\_\_, in seguito denominato "Ente fruitore", Codice Fiscale \_\_\_\_\_, sede legale \_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_;

- Vista l'istanza pervenuta in data \_\_\_\_\_ prot.n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale l'Ente fruitore ha chiesto di aderire alla convenzione che consente l'accesso alla banca dati (specificare) \_\_\_\_\_ del Comune di Medicina, senza oneri a proprio carico, per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: \_\_\_\_\_;

- Ritenuta accoglibile l'istanza suddetta in considerazione delle motivazioni di "pubblica utilità" rappresentate;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con cui è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Medicina da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- Vista la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale si è ritenuto di addivenire alla stipula della convenzione con (denominazione) \_\_\_\_\_ per la fruibilità telematica della banca dati \_\_\_\_\_ del Comune di Medicina;

Letti:

- gli artt. 12, comma 1, e 14, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (TUEL);
- gli artt. 43, 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa", disciplinanti, rispettivamente, gli accertamenti d'ufficio, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, le dichiarazioni



sostitutive di atto di notorietà e le modalità di attuazione dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni;

- gli artt. 50, 52 e 58 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “*Codice dell'Amministrazione Digitale*” (d'ora in avanti “*CAD*”), così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69*”;
- le “*Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*”, emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2003, n.196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” (“*Codice della Privacy*”);
- la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n.14 del 22 aprile 2011 “*Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive*”;
- l'art.15 della Legge 12 novembre 2011, n.183 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (cd. “*Legge di Stabilità 2012*”);
- altre disposizioni inerenti la banca dati (specificare);

convengono quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il Comune di Medicina autorizza l'Ente fruitore all'accesso alla banca dati \_\_\_\_\_, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune di Medicina controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione potrà essere autorizzato solo se l'Ente fruitore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune di Medicina e dell'Ente fruitore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

### **Art. 2 – Obblighi dell'Ente fruitore per l'utilizzo dei dati**

L'Ente fruitore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di



consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della privacy*”;

- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal “*Codice della privacy*” e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso;
- cancellare i dati ricevuti dal Comune di Medicina non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate;
- formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ai dati e controllarne il corretto utilizzo;
- utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione *online* esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso;
- comunicare tempestivamente al Comune di Medicina:
  - eventuali incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
  - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online;
  - ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;
  - ogni innovazione normativa/organizzativa che comporti una revisione della presente convenzione. In tal caso il Comune di Medicina si riserva di modificare la convenzione e le modalità di accesso ai dati sulla base delle innovazioni normative e/o organizzative intervenute.

Inoltre, l’Ente fruitore garantisce che:

- non si verificheranno divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art.30 “*Codice della privacy*”, precise e dettagliate istruzioni agli “Incaricati del trattamento” e richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
- l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dallo stesso Ente fruitore quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati;
- verranno adottate, al proprio interno, regole di sicurezza atte ad assicurare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione univoca dell’utente, nonché regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali, a titolo esemplificativo, l’identificazione univoca di una persona oppure processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una

stabilita procedura operativa; nel caso le credenziali siano costituite da una coppia ID/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal “Codice della privacy” e la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

- in caso di cooperazione applicativa, i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente, né indirettamente, per via informatica.

L’Ente fruitore, infine, dichiara di avere consapevolezza delle disposizioni contenute nel “Codice della privacy” e della possibilità di controlli ivi previsti, da parte del Comune di Medicina, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l’espletamento di tali controlli, l’Ente fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione e, eventualmente, per l’espletamento degli stessi, le sedi in cui viene utilizzato il servizio.

### **Art. 3 – Titolarità della banca dati**

Il Comune di Medicina conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati \_\_\_\_\_ e del relativo sistema di ricerca, ha l’esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione e organizzazione dei dati ed ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche.

La banca dati suindicata è di esclusiva titolarità del Comune di Medicina.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, l’Ente fruitore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno trenta giorni da inviare al Comune di Medicina con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

### **Art. 4 – Servizi erogati e modalità di accesso**

Il Comune di Medicina consente l’accesso telematico alla banca dati \_\_\_\_\_ secondo il profilo di accesso autorizzato con una delle seguenti modalità applicabili anche contestualmente in base alle necessità operative: tramite la rete Internet per i servizi di ricerca e consultazione, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) per l’acquisizione periodica di dati.

La stampa delle informazioni visualizzate è demandata all’autonomia informatica dell’Ente fruitore. Le regole organizzative e tecniche per l’accesso alla specifica banca dati oggetto della presente convenzione sono indicati in apposito allegato. Eventuali interruzioni di servizio verranno preventivamente e tempestivamente comunicate alla casella di posta elettronica dell’Ente fruitore, indicata nel modulo dell’istanza stipula convenzione.



### **Art. 5 – Responsabile del trattamento**

L'Ente fruitore individua come Responsabile del trattamento:

(cognome e nome) \_\_\_\_\_,

nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_\_)

Codice Fiscale \_\_\_\_\_,

Il Comune di Medicina provvede alla nomina con specifico atto allegato alla presente convezione.

Il Responsabile del trattamento si impegna a nominare gli Incaricati del trattamento utilizzando apposito schema di incarico, ricompreso tra gli allegati alla convezione.

In caso di sostituzione del Responsabile, l'Ente fruitore si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo responsabile al Comune di Medicina che provvederà alla nomina dello stesso.

### **Art. 6 – Limitazioni e responsabilità**

Il Comune di Medicina è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati \_\_\_\_\_, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute nel rispetto della normativa vigente, dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza e del diritto alla riservatezza, esclusivamente per i fini istituzionali indicati in premessa, assumendosi ogni responsabilità in ordine all'utilizzo e al trattamento improprio o illecito e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, sollevando al riguardo il Comune di Medicina da ogni responsabilità.

### **Art. 7 – Oneri economici e spese contrattuali**

La presente convezione non ha oneri economici salvo che per elaborazioni aggiuntive.

Rimangono a carico dell'Ente fruitore i costi derivanti dalla connessione a Internet e i costi derivanti dalla realizzazione dell'infrastruttura di collegamento con il Comune di Medicina.

Non sono previste spese contrattuali.

### **Art. 8 – Durata**

La presente convezione decorre dal \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_ con possibilità di rinnovo esplicito per altri tre anni.



La convenzione è rinnovabile, su richiesta dell'Ente fruitore, attraverso scambio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) da effettuarsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in materia di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verificano eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune di Medicina si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 15 giorni lavorativi.

### **Art. 9 – Foro competente**

Per tutte le controversie direttamente o indirettamente connesse alla presente convenzione è competente il Foro di Bologna.

### **Art. 10 – Registrazione**

La presente convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione, ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131.

### **Art. 11 – Informativa**

Le parti dichiarano di essersi scambiati la reciproca informativa ai sensi dell'art.13 del "Codice della Privacy".

**Per il Comune di Medicina**

**Il Dirigente** \_\_\_\_\_

**Il Rappresentante dell'Ente fruitore**